



**PARERE EX ART. 9, COMMA 5, LETT. F) DELLA L. 84/94 E S.M.I.
DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI
Seduta del 2/11/2021**

Il Comitato di Gestione:

Con la presenza di:

1. Andrea AGOSTINELLI – Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – *Presidente del Comitato di Gestione*;
2. Tommaso CALABRO' – in Rappresentante della Regione Calabria, designato dal Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 315394 del 13/07/2021- *Componente*;
3. Domenico BERTI – in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– *Componente*;
4. Antonio GUERRIERI - in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021– *Componente*;
5. Vittorio ALOI - Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, designato dal Direttore Marittimo della Calabria e della Lucania Tirrenica per le materie di riguardanti il porto di Crotone con nota prot. 0027147 del 13/7/2021- *Componente*;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO Il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 23/7/2021, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i.;

- VISTO** il Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Vibo Valentia, a termini dell'art. 9, comma 1-*bis*, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** l'Ordine di Servizio n. 01/2021 del 1/9/2021 con il quale è stato istituito l'Ufficio di Segreteria del Comitato di Gestione;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'AdSP-MTMI;
- CONSIDERATO** che nel corso della seduta del 2/11/2021 l'istanza di concessione demaniale marittima ventennale, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.500 circa, sita nel Comune di Crotona alla via Miscello da Ripe, identificata catastalmente al foglio di mappa 37 p.lle 45, 4 e 100, con finalità di riqualificazione urbana e sviluppo di un'attività connessa all'uso del porto e del mare (bar, tabaccheria, ristorante e servizio informazioni turistiche), presentata dalla Ditta T.M. Group S.r.l.s., è stata sottoposta all'esame del Comitato di Gestione;
- VISTO** l'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato di Gestione il compito di esprimere i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q);
- CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), d), i), l) e m);
- SENTITA** la relazione istruttoria presentata al Comitato di Gestione dalla competente Area dell' AdSP MTMI, datata 25/10/2021, allegata al presente parere per farne parte integrante, recante un **parere sfavorevole** al rilascio della chiesta concessione demaniale marittima;
- VISTO** l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 2/11/2021 (*votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0*), con precisazioni da parte del componente Aloi, come risulta dal verbale della seduta;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ESPRIME

Parere sfavorevole all'unanimità all'accoglimento dell'istanza di concessione demaniale marittima ventennale, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.500 circa, sita nel Comune di Crotona alla via Miscello da

Ripe, identificata catastalmente al foglio di mappa 37 p.lle 45, 4 e 100, con finalità di riqualificazione urbana e sviluppo di un'attività connessa all'uso del porto e del mare (bar, tabaccheria, ristorante e servizio informazioni turistiche), presentata dalla Ditta T.M. Group S.r.l.s.

Il presente parere sarà pubblicato con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina svolgimento delle attività del Comitato di Gestione.

Il presente parere è immediatamente esecutivo.

Gioia Tauro, li 2 Novembre 2021

~~p. IL SEGRETARIO GENERALE~~
CA. (CP) Pietro PREZIOSI t.a.

Il Dirigente
dell' Area Amministrativa
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Istanza di concessione demaniale marittima ventennale, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.500 circa, sita nel Comune di Crotona alla via Miscello da Ripe, identificata catastalmente al foglio di mappa 37 p.lle 45, 4 e 100, con finalità di riqualificazione urbana e sviluppo di un'attività connessa all'uso del porto e del mare (bar, tabaccheria, ristorante e servizio informazioni turistiche).- **Ditta: T.M. Group S.r.l.s.-**

La Sig.ra MANICA Carmelita nata a Crotona il 14/11/1966, - C.F. MNCCML66S54D122U, residente a Crotona in via Regina Margherita n. 58, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ditta T. M. GROUP S.r.l.s. con sede legale a Crotona – via Regina Margherita n. 58, C.F. 03745260798, ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., di una concessione demaniale marittima ventennale per atto formale, intesa ad ottenere in concessione una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.500 circa, sita nel Comune di Crotona alla via Miscello da Ripe, identificata catastalmente al foglio di mappa 37 p.lle 45, 4 e 100, con finalità di riqualificazione urbana e sviluppo di un'attività connessa all'uso del porto e del mare (bar, tabaccheria, ristorante e servizio informazioni turistiche).

Con nota prot. n. 0000543 U/21 AAMM del 14/01/2021, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio avviava l'istruttoria tecnico – amministrativa, convocando apposita Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 7/8/90 n. 241, come sostituito dall'art. 1 del D. L.vo 30/6/2016 n. 127, in data 10 marzo 2021.

Nell'ambito della suddetta istruttoria e nel suo prosieguo sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento tecnico-amministrativo in parola, di seguito riportate:

- La **Capitaneria di Porto di Crotona**, la quale con nota prot. n. 1734 del 26/01/2021 ha comunicato che la “riqualificazione urbana” delle aree ricomprese nelle particelle 45 e 4 per attività connesse con l'uso del mare, non sembrerebbe avere diretti riflessi su aspetti legati alla sicurezza della navigazione e portuale; pertanto, dal punto di vista tecnico nautico, in ordine all'accogliibilità dell'istanza, la stessa ha ritenuto di non avere competenza ad esprimersi, con la precisazione, però, che qualora la particella n. 100 del foglio di mappa n. 37 fosse ricompresa in parte -come sembrava - nella suddetta richiesta di concessione d.m., trattandosi di superficie destinata - assieme al frontistante specchio acqueo - ai pubblici usi del mare, in particolare all'accosto di unità navali, l'Autorità Marittima ha partecipato **parere non favorevole, limitatamente a tale particella;**

- l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona**, la quale con nota prot. 0005325 del 04/02/2021, ha partecipato il proprio **parere igienico – sanitario favorevole** al progetto della Ditta T. M. Group S.r.l.s. di Crotona;
- l'**Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria – Servizi Territoriali CZ1 province Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia**, la quale con nota prot. n. 3173 del 17/02/2021, ha partecipato il proprio **parere favorevole con prescrizioni**;
- il **Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Regione Calabria**, il quale con nota prot. n. 7033 del 29/03/2021, ha partecipato il proprio **parere tecnico favorevole con prescrizione**;
- con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà pervenuta in data 27/5/2021 ed assunta al prot. 0009463 E/21 del 1/6/2021, la Legale Rappresentante della Ditta richiedente ha confermato che quota parte della particella n. 100 è ricompresa nella richiesta di concessione d.m. in esame;
- l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Catanzaro**, la quale con nota prot. n. 18147 del 21/07/2021, ha rilasciato alla Ditta T.M. GROUP S.r.l., la prevista autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 08/01/1990 n. 374;
- l'Amministrazione Comunale di Crotona, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, l'Amministrazione Provinciale di Crotona e l'Autorità Portuale di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – Sede Periferica di Crotona, non hanno partecipato alla conferenza dei servizi e non hanno rappresentato esigenze istruttorie entro il termine assegnato e nella siffatta ipotesi la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis e 7, della L. 241/90, come novellati dall'art. 49 della L. 122/2010; tale determinazione, per altro, può essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- in sede di deliberazione complessiva dell'istanza di concessione d.m. in parola l'AdSP MTMI ha rilevato che essa **contrasta** con l'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Piano regolatore Portuale di Crotona, adottato dal Comitato di Gestione della suddetta AdSP con Delibera n. 07/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021 pubblicata all'indirizzo <https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2021/10/08/07-2021-adsp-mtmi-07-2021-adsp-mtmi-759/>; in particolare l'area d.m. richiesta rientra nelle previsioni dei Paragrafi 3 e 4 della Relazione Generale al succitato ATF e dei correlati elaborati grafici, ivi prevedendosi il “Nuovo waterfront urbano” con annesse opere di rifianco delle nuove banchine. Si

sottolinea come l'intera procedura che ha portato all'adozione del predetto ATF sia stata svolta fornendo le più ampie garanzie partecipative alle pubbliche amministrazioni ed agli altri Organi pubblici esponenziali che svolgono funzioni tutorie degli interessi delle categorie private interessate, come si può desumere dal documento denominato "Osservazioni e controdeduzioni" annesso all'ATF.

Pertanto, con nota prot. n. 0015219 U/21 AAMM del 15/09/2021, l'AdSP, ha comunicato alla Ditta T. M. GROUP S.r.l.s., ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7/8/90, n. 241, introdotto dalla L. 11/2/2005 n. 15, **un preavviso di rigetto**, con fissazione del termine di legge per la presentazione di memorie partecipative e/o scritti difensivi, poiché l'istruttoria si era conclusa in senso sfavorevole per i contenuti negativi recati nella stessa nota, che di seguito si riportano:

- *la previsione di Piani regolatori portuali, trasformati in Piani regolatori di Sistema portuale è stata introdotta dall'art. 6 della legge di riforma portuale, Decreto legislativo 169/2016, che ha introdotto tutta una serie di nuove figure finalizzate a modificare i piani regolatori di sistema, tra cui l'adeguamento tecnico funzionale (ATF);*
- *la nuova norma, che novella l'art. 5 della legge n. 84/94, prevede che tale Piano delimiti e disegni l'ambito e l'assetto complessivo del porto, comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate, prevedendo altresì, al comma 1 b), che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, predisponga linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali;*
- *il suddetto adeguamento tecnico funzionale (ATF), consente all'Autorità di Sistema portuale di intervenire, per modificare le destinazioni funzionali non essenziali, quindi con modifiche non essenziali dal punto di vista funzionale o strutturale, su una parte dello scalo per renderlo più confacente a quelle che sono le dinamiche dei traffici evitando di perdere traffici potenzialmente ma soprattutto di poterne acquisire di nuovi.*

Con nota/PEC pervenuta in data 20/09/2021, assunta al prot. n. 0015676 E/21 del 23/09/2021, allegata in copia, la Ditta T. M. GROUP S.r.l.s., per il tramite del proprio legale di fiducia Avv. Barbara VENTURA, ha presentato le proprie memorie e chiesto di rivalutare l'istanza in parola senza però addurre ragioni idonee a confutare e/o superare gli ostesi motivi di diniego dell'istanza di concessione d.m..

Alla luce, di quanto sopra argomentato, l'intervento (*riqualificazione urbana e sviluppo di un'attività connessa all'uso del porto e del mare*) proposto con la richiesta di concessione demaniale marittima descritta in oggetto, non appare realizzabile in quanto l'attività prevista contrasta con le attuali previsioni dell'ATF (Adeguamento Tecnico Funzionale) redatto da questo Ente e adottato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 07/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021.

Si rassegna pertanto la presente relazione con **parere negativo** ai fini dell'acquisizione del parere del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i.

Gioia Tauro, 25/10/2021

Dott. Pasquale FARAONE - Dirigente Area Amministrativa

*IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL
COMITATO DI GESTIONE E DEL PRESIDENTE EX ART. 10, COMMA 4, L. 84/94
CA. (CP) Pietro PREZIOSI - Segretario Generale*

firmato digitalmente da

PETRO PREZIOSI

documentNumber =
VIT-PRZPTR58P26F023P
= IT
data e ora della firma:
25/10/2021 16:15:29